COMUNE DI CARONA (BG)

* * *

OGGETTO: controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione decentrata integrativa del personale dipendente per l'anno 2016, con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di Legge.

Il sottoscritto Revisore dei Conti,

- Vista l'ipotesi di accordo del contratto decentrato integrativo per l'anno 2016 sottoposta a questo organo, unitamente alla relazione illustrativa e tecnico finanziaria ai sensi dell'articolo 40, comma 3 sexies Decreto Legislativo 165/2001.
- Richiamato l'articolo 5 comma 3 del CCNL 01.04.1999 così come sostituito dall'art. 4 del CCNL del 22/01/2004, che demanda al collegio dei revisori il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione decentrata e sulle modalità di costituzione del fondo incentivante la produttività;
- Verificata la copertura della spesa nel bilancio come risulta dalla relazione tecnico finanziaria;
- Richiamato, altresì, il disposto di cui all'art. 239 del D. lgs. 267/2000;
- Richiamato l'art. 40 bis del D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165 prevede che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti;
- Considerato che la costituzione del fondo è ispirata al principio di riduzione della spesa di personale di cui all'art. 1, comma 557, L. 296/2006;
- Visto che l'ipotesi di C.C.D.I. 2016 non comporta, sia per le risorse stabili che per quelle variabili, incrementi di spesa di personale rispetto all'esercizio precedente;
- Verificato che le voci di utilizzo dei fondi del C.C.D.I. sono conformi alle vigenti normative in materia;
- Richiamata l'attenzione ai vincoli per l'aumento del fondo in presenza della attivazione di nuovi servizi e/o del miglioramento o ampliamento o incremento di servizi esistenti. Tale possibilità è prevista dall'art. 15 comma 5 del CCNL 01.04.1999. La utilizzazione di questo istituto deve, a giudizio dell'Aran, essere subordinata alla effettiva realizzazione di nuovi servizi e/o al loro miglioramento o ampliamento, al fatto che tali servizi devono essere resi al cittadino, avere cioè un impatto esterno, al fatto che si provveda ad essi senza nuove assunzioni di personale, alla quantificazione dei benefici aggiuntivi che vengono determinati;

- Acquisite le risultanze del Fondo per la contrattazione integrativa (Circolare del Ministero dell'Economia n. 25 del 19/07/2012), qui riassunte:
 - a) Fondo risorse stabili pari a euro 23.864,27, le quali rispettano il principio dell'invarianza con riferimento all'anno 2015 (art. 9, comma 2/bis, D.L. 78/2010);
 - b) Fondo risorse variabili pari a euro 23.000.00. Tali somme sono relative ai compensi per progettazione interna ufficio tecnico comunale RUP e ICI e rispettano il principio dell'invarianza con riferimento all'anno 2015;
 - c) residui anni precedenti pari a euro zero;

per un totale complessivo di euro 46.864,27.

Di seguito si riporta in confronto con il corrispettivo Fondo dell'anno precedente:

Descrizione	Anno 2014	Anno 2015	Differenza
Risorse stabili Risorse variabili	23.864,27	23.864,27	
Residui anni precedenti	0	0	
Voci da non considerare per la verifica del rispetto del limite del fondo 2015 (art. 9, comma 2-bis, D.L. n. 78 del 31.05.2010)	23.000,00	23.000,00	progettazione interna, ICI economie anno precedente
Totale	46.864,27	46.864,27	

La definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrata è la seguente:

Descrizione	Anno 2016	
Somme non regolate dal contratto	10.122,56	
Somme regolate dal contratto	13.741,71	
Destinazioni ancora da regolare	0,00	
Totale	23.864,27	

CERTIFICA

la compatibilità degli oneri contrattuali per complessivi euro 46.864,27 con i vincoli di bilancio (art. 48, comma 6, d. lgs. 165 del 2001) e la loro coerenza con i vincoli del CCNL (art. 40, comma 3, D.Lgs. 165 del 2001), nonché il rispetto della

normativa di cui all'art. 9, comma 1 e comma 2/bis, D.L. 78/2010 (Legge n. 122/2010).

Si ricorda che la spesa di personale deve essere ispirata al principio di riduzione di cui all'art. 1, comma 557, L. 296/2006.

Bergamo, 06 maggio 2016

Il Revisore Contabile Giudici dott. Luca

Light